

INFORMATIVA N. 31/2014

Novità ottobre 2014

INDICE

OTTOBRE 2014: NOVITA'	pag. 2
1 Compensazione nel 2014 dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo – Modalità attuative	pag. 2
2 Indagini finanziarie – Prelevamenti non giustificati dei professionisti – Presunzione di compensi “in nero” – Illegittimità costituzionale	pag. 3
3 Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. “rent to buy”) – Disciplina fiscale – Chiarimenti dell’AIDC	pag. 4
4 Lavoro subordinato – Incentivi per l’assunzione di lavoratori ammessi al Programma “Garanzia Giovani” – Chiarimenti dell’INPS	pag. 6
5 Tariffe incentivanti per l’energia elettrica da impianti fotovoltaici – Rimodulazione	pag. 9
NOVEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 10

OTTOBRE 2014: NOVITÀ

1	COMPENSAZIONE NEL 2014 DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - MODALITÀ ATTUATIVE Con il DM 24.9.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 10.10.2014 n. 236) è stato emanato il provvedimento attuativo dell'art. 12 co. 7-bis del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, in materia di utilizzo in compensazione, nell'anno 2014, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti: <ul style="list-style-type: none">• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione ai sensi del DM 22.5.2012 e del DM 25.6.2012;• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La disciplina in esame si applica: <ul style="list-style-type: none">• per il solo anno 2014;• in aggiunta a quella "a regime", ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.
1.1	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165: <ul style="list-style-type: none">• amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;• Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;• istituzioni universitarie;• Istituti autonomi case popolari;• Camere di commercio e loro associazioni;• enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;• amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;• Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);• CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
1.2	CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE Per essere utilizzabili nella compensazione in esame, i crediti devono quindi essere: <ul style="list-style-type: none">• maturati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni;• vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali;• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;• stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22.5.2012 e dal DM 25.6.2012, e successive modifiche ed integrazioni.
1.3	SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI I suddetti crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute: <ul style="list-style-type: none">• relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), notificati entro il 31.3.2014;• in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione;• qualora la somma iscritta a ruolo (ovvero affidata all'Agente della Riscossione) sia inferiore o pari al credito vantato.

1.4	<p>TERMINE PER LA COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione disciplinata dal presente DM può avvenire dal 10.10.2014 (data della relativa entrata in vigore) e fino al 31.12.2014.</p>
1.5	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione in esame avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a richiesta del creditore; • con le modalità stabilite dal DM 25.6.2012 e dal DM 19.10.2012, attuativi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73. <p>Il creditore deve quindi presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore.</p> <p>L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione; • in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>
1.6	<p>SOMME ISCRITTE A RUOLO SUPERIORI AL CREDITO VANTATO</p> <p>Per le somme iscritte a ruolo (ovvero affidate all'Agente della Riscossione) che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente DM, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione "ordinaria":</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73 e dei citati DM 25.6.2012 e DM 19.10.2012; • qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (limite così stabilito dall'art. 40 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89).
2	<p>INDAGINI FINANZIARIE - PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DEI PROFESSIONISTI - PRESUNZIONE DI COMPENSI "IN NERO" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE</p>
	<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza 6.10.2014 n. 228, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32 del DPR 600/73, in materia di indagini finanziarie, nella parte in cui prevede che i prelevamenti bancari non giustificati si presumono "compensi" non dichiarati.</p> <p>Pertanto, per i possessori di reddito di lavoro autonomo (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati e geometri), negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie i prelevamenti non hanno più rilievo.</p>
2.1	<p>DIFFERENZE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</p> <p>Tale meccanismo presuntivo era stato invece riconosciuto fondato per l'attività imprenditoriale (Corte Cost. 8.6.2005 n. 225).</p> <p>L'attività svolta dai lavoratori autonomi, invece, si caratterizza, seppur in misura diversa da un'attività all'altra, per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo. Ciò vale soprattutto per le professioni liberali, ove l'attività svolta ha natura prettamente intellettuale.</p> <p>Inoltre, gli eventuali prelevamenti vengono generalmente ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata, da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.</p>
2.2	<p>EFFETTI AI FINI DEL CONTENZIOSO</p> <p>La pronuncia della Corte costituzionale può essere fatta valere nel contenzioso in corso, con l'eccezione delle ipotesi in cui l'accertamento è già divenuto definitivo.</p> <p>Pertanto, se non viene disposta l'autotutela, il contribuente ha l'onere, a seconda dello stadio procedimentale in cui si trova, di impugnare l'atto, presentare una memoria, appellare la sentenza o riassumere la causa in rinvio.</p> <p>Ove ciò non avvenga, l'atto diventa definitivo, e sarà alquanto difficile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale in occasione del ricorso contro l'atto di riscossione degli importi.</p>

3	CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI (C.D. "RENT TO BUY") - DISCIPLINA FISCALE - CHIARIMENTI DELL'AIDC
	Con la Norma di comportamento n. 191, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha illustrato il trattamento impositivo del contratto di "rent to buy".
3.1	<p>DEFINIZIONE</p> <p>Con l'espressione "rent to buy" si indicano contratti che uniscono caratteri tipici della vendita e della locazione immobiliare.</p> <p>Si tratta, in particolare, di contratti che trasferiscono immediatamente il godimento del bene, mentre la proprietà si trasferisce solo in un momento successivo (automaticamente, oppure a seguito di esercizio del diritto di opzione). Ad esempio, rientrano nella definizione di "rent to buy" i contratti di locazione con patto di futura vendita, ovvero i contratti che consentono l'iniziale attribuzione dell'immobile in godimento, con impegno futuro all'acquisto.</p> <p>Di recente, l'art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133 ha fornito una definizione del "rent to buy", tipizzando la fattispecie dei "contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili", cioè "i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto".</p>
3.2	<p>ASPETTI FISCALI</p> <p>Nella norma di comportamento 191, l'AIDC si sofferma sul trattamento impositivo dei contratti di rent to buy.</p> <p>In particolare, viene distinto il trattamento impositivo del rent to buy a seconda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento della proprietà avvenga in modo automatico; • il patto di futura vendita dell'immobile locato non sia vincolante per le parti già al momento della stipula della locazione, ma sia effetto di un ulteriore atto di consenso, da esprimere in un secondo momento.
3.2.1	<p>TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA PROPRIETÀ</p> <p>Nel caso in cui il trasferimento della proprietà si realizzi automaticamente, al termine del contratto di locazione, ai fini fiscali, l'effetto economico del trasferimento della proprietà si intende anticipato già al momento della stipula del contratto di locazione, con la conseguenza che, ove il locatore/cedente sia un'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini IVA, già al momento della stipula della locazione va assoggettato ad imposizione l'intero corrispettivo della cessione, determinato dalla somma dei canoni e del corrispettivo finale; • ai fini delle imposte sui redditi, il ricavo complessivo della cessione deve essere assoggettato ad imposta sul reddito d'impresa nel periodo d'imposta in corso al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR, mediante imputazione allo stesso periodo d'imposta del ricavo della cessione o della plusvalenza/minusvalenza realizzata; • il bene deve essere eliminato dall'attivo del bilancio per intervenuta cessione nel periodo d'imposta di stipula del contratto. <p>La medesima situazione, dal punto di vista del locatario/cessionario che operi nell'ambito d'impresa, comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio del diritto di detrazione, nel rispetto dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, dell'IVA eventualmente gravante sul corrispettivo della cessione al momento della stipula del contratto; • l'iscrizione dell'immobile tra le attività del bilancio nell'esercizio in cui è stato stipulato il contratto, con possibilità di computare, qualora ne ricorrano i presupposti, le quote di ammortamento relative al cespite acquistato; • il computo, nella determinazione del reddito d'impresa, dei frutti dell'immobile sin dal momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR. <p>Invece, ove il locatore/cedente sia un "privato":</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto concerne le imposte dirette, deve essere assoggettato ad IRPEF il plusvalore realizzato al momento di stipula del contratto, ove ricorrano le condizioni

segue	<p>di cui all'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto concerne l'imposta di registro, si dovrebbe considerare la cessione avvenuta già al momento della locazione.
3.2.2	<p>TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ A SEGUITO DI OPZIONE</p> <p>Ove il trasferimento della proprietà dell'immobile inizialmente locato avvenga in modo non automatico, bensì in conseguenza dell'esercizio di un'opzione delle parti, secondo la norma di comportamento 191, <i>“gli effetti fiscali del trasferimento del bene si manifestano successivamente alla stipula del contratto «rent to buy», cioè al momento della formale cessione del bene”</i>.</p> <p>In tal caso, l'AIDC distingue a seconda che il corrispettivo prestabilito per il successivo trasferimento del bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non tenga conto dei canoni di locazione nel frattempo corrisposti, i quali tuttavia vengono dedotti, in tutto o in parte, dal pagamento del corrispettivo; • sia convenuto, in tutto o in parte, al netto dei canoni di locazione nel frattempo corrisposti. <p>Corrispettivo della vendita che non tiene conto dei canoni corrisposti</p> <p>Nel primo caso, secondo l'AIDC, il locatore/cedente che operi nell'esercizio di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini IVA deve emettere le fatture per i canoni periodicamente dovuti (in imponibilità IVA o in esenzione a seconda delle caratteristiche della locazione); al momento del trasferimento della proprietà (esercizio dell'opzione) deve emettere fattura a saldo del corrispettivo contrattualmente prestabilito, riqualificando come acconti i canoni di locazione percepiti e già fatturati (rettificando, se del caso, in aumento, o in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, l'IVA ovvero il regime esentativo applicato ai canoni); • deve contabilizzare, ai fini civilistici e delle imposte sul reddito, la cessione dell'immobile, con i relativi effetti economici e patrimoniali; • ai fini del reddito d'impresa, deve contabilizzare un ricavo pari al prezzo di cessione dell'immobile, o una plusvalenza/minusvalenza nel caso si tratti di un bene strumentale; • ai fini del reddito d'impresa, deve contabilizzare una sopravvenienza passiva, pari ai canoni incassati ed imputati al prezzo, deducibile in quanto trattasi di una rettifica dei ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, a seguito dell'imputazione dell'intero ricavo della compravendita, nell'esercizio in cui essa si realizza. <p>Dal canto suo, il locatario/cessionario che operi nell'esercizio di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini IVA, è tenuto ad annotare le fatture emesse per i canoni periodici, esercitando il diritto di detrazione sull'IVA, se applicata, a norma dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72; deve annotare la fattura rettificativa emessa dal cedente, uniformando il proprio comportamento a quanto in essa contenuto e, ove del caso, rettificando il credito IVA in precedenza contabilizzato; • deve contabilizzare l'acquisto dell'immobile al prezzo complessivamente determinato; • ai fini del reddito d'impresa, è tenuto a contabilizzare una sopravvenienza attiva, relativamente ai canoni di locazione corrisposti, per la somma totale o parziale imputata al prezzo della cessione. <p>Per quanto concerne, poi, il locatore/cedente che non operi nell'ambito di impresa, questi deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assoggettare i canoni di locazione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico del conduttore); • assoggettare il corrispettivo della cessione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico dell'acquirente); • dichiarare il reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, qualora ne ricorrano i presupposti. <p>Corrispettivo della vendita al netto dei canoni</p> <p>Nel diverso caso in cui il corrispettivo per la vendita immobiliare sia previsto “al netto”</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>dei canoni già corrisposti, secondo l'AIDC il locatore/cedente che operi nell'ambito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emette fattura per la cessione dell'immobile per l'importo del prezzo pattuito per la cessione, senza tener conto dei canoni pagati; • ove l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'immobile, sicché il corrispettivo "decurtato dei canoni" può essere oggetto di rettifica ex art. 51 del DPR 131/86; • contabilizza la cessione dell'immobile con i relativi effetti economici e patrimoniali; • ai fini del reddito d'impresa contabilizza un ricavo pari al prezzo di cessione dell'immobile o una plusvalenza/minusvalenza nel caso trattasi di un bene strumentale. <p>In tale ipotesi, il locatario/cessionario che operi nell'ambito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ove la cessione risulti soggetta ad IVA, registra la fattura emessa dal cedente per la cessione del bene, esercitando il diritto di detrazione sull'IVA, nel rispetto dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72; • contabilizza l'acquisto dell'immobile al prezzo determinato. <p>Invece, il locatore/cedente che non operi nell'ambito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assoggetta i canoni di locazione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico del conduttore); • assoggetta il corrispettivo della cessione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico dell'acquirente); ciò può comportare duplicazioni di imposta, tenuto conto che la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore venale del bene; <p>dichiara il reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, qualora ne ricorrano i presupposti.</p>
<p>4</p>	<p>LAVORO SUBORDINATO - INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI AMMESSI AL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI" - CHIARIMENTI DELL'INPS</p>
	<p>Con la circ. 3.10.2014 n. 118, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative e alcuni chiarimenti in relazione all'incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori ammessi al cosiddetto "Programma Garanzia Giovani":</p> <ul style="list-style-type: none"> • approvato dall'Unione europea con la decisione 11.7.2014 n. C(2014)4969; • disciplinato in Italia dal DM 8.8.2014 (pubblicato il 2.10.2014 sul sito del Ministero del Lavoro).
<p>4.1</p>	<p>LAVORATORI INTERESSATI</p> <p>I lavoratori per i quali spetta l'incentivo sono giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età compresa tra i 16 e i 29 anni; • cosiddetti "NEET", cioè che non sono inseriti in un percorso di studi, non sono occupati, né inseriti in un percorso di formazione.
<p>4.1.1</p>	<p>REGISTRAZIONE</p> <p>Tali soggetti possono aderire al Programma mediante una registrazione <i>on line</i>, con compilazione di un apposito modulo disponibile presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il portale www.garanziagiovani.gov.it; • i portali delle Regioni interessate. <p>I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione.</p> <p>Il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al Programma, il giovane non ha ancora compiuto il 30° anno di età.</p>
<p>4.1.2</p>	<p>COLLOQUIO INDIVIDUALE E "PROFILATURA"</p> <p>A seguito della registrazione, il giovane viene convocato presso un Centro per l'impiego, o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro, per svolgere un colloquio individuale.</p> <p>A seguito delle informazioni raccolte, al giovane viene attribuita una classe di profilazione indicante il suo grado di difficoltà nella ricerca di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classe 1, difficoltà bassa; • classe 2, difficoltà media;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • classe 3, difficoltà alta; • classe 4, difficoltà molto alta. 				
4.2	DATORI DI LAVORO INTERESSATI Il beneficio in argomento spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori (quindi, anche ai professionisti), purché in possesso di determinati requisiti, tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> • la regolarità contributiva (DURC); • l'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; • il rispetto degli accordi e contratti collettivi di diverso livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 				
4.3	RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI L'incentivo spetta: <ul style="list-style-type: none"> • per le assunzioni effettuate dal 3.10.2014 al 30.6.2017; • sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi, in entrambi i casi anche a scopo di somministrazione; • nel limite delle previste disponibilità finanziarie, attribuite a ciascuna Regione o Provincia autonoma. Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, l'incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.				
4.3.1	RAPPORTI PART TIME Sono altresì ammessi i rapporti di lavoro a tempo parziale, purché l'orario concordato sia pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.				
4.3.2	RAPPORTI DI LAVORO AGRICOLO L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con operai: <ul style="list-style-type: none"> • a tempo indeterminato (OTI); • a tempo determinato (OTD), a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di 6 mesi. 				
4.3.3	COOPERATIVE DI LAVORO È possibile usufruire dell'incentivo anche nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.				
4.3.4	RAPPORTI ESCLUSI Sono invece esclusi dalla disciplina in esame i rapporti di: <ul style="list-style-type: none"> • apprendistato; • lavoro domestico; • lavoro intermittente, ripartito o accessorio. 				
4.4	INCENTIVO SPETTANTE L'incentivo spettante è determinato in base alla classe di profilazione attribuita al giovane e al contratto di lavoro concluso, come riepilogato nella seguente tabella.				
	Rapporto di lavoro	Classe di profilazione			
		1 bassa	2 media	3 alta	4 molto alta
	Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi	–	–	1.500,00 euro	2.000,00 euro
	Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a 12 mesi	–	–	3.000,00 euro	4.000,00 euro
	Rapporto a tempo indeterminato	1.500,00 euro	3.000,00 euro	4.500,00 euro	6.000,00 euro

4.4.1	<p>RAPPORTI PART TIME</p> <p>In caso di rapporto a tempo parziale, i suddetti importi sono proporzionalmente ridotti in base alla percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.</p>
4.4.2	<p>SUCCESSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO</p> <p>In relazione allo stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Non rilevano quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le proroghe dello stesso rapporto; • né nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. <p>Tuttavia, possono essere ulteriormente agevolate, in relazione allo stesso lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasformazione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato; • l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione a tempo determinato agevolata, se vi è continuità tra i due rapporti. <p>Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, il secondo incentivo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il rapporto a tempo determinato; • assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, ha diritto all'incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell'importo già riconosciuto in favore dell'agenzia di somministrazione. <p>In entrambi i casi, si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per il primo rapporto.</p>
4.4.3	<p>DIVIETO DI CUMULO</p> <p>L'incentivo in esame non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.</p>
4.4.4	<p>AMMONTARE COMPLESSIVO</p> <p>L'incentivo non può comunque superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di Stato c.d. "de minimis".</p>
4.5	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Il datore di lavoro interessato all'incentivo deve inviare all'INPS un'apposita domanda preliminare di ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modulo telematico "GAGI", disponibile sul relativo sito Internet (www.inps.it), all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente"; • indicando il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonché la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. <p>L'INPS, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita al giovane; • verifica la disponibilità delle risorse, in relazione alla Regione o Provincia autonoma di pertinenza; • in caso di disponibilità delle risorse, comunica in via telematica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo. <p>A seguito di tale comunicazione, il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 7 giorni lavorativi, deve effettuare l'assunzione ovvero la trasformazione, se non ancora avvenuta; • entro 14 giorni lavorativi deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, che costituisce la domanda definitiva di ammissione al beneficio. <p>L'INPS effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo.</p>

4.6	<p>FRUIZIONE DELL'INCENTIVO L'incentivo attribuito sarà fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), secondo le modalità che saranno stabilite dall'INPS.</p>																		
5	<p>TARIFE INCENTIVANTI PER L'ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RIMODULAZIONE L'art. 26 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91, conv. L. 11.8.2014 n. 116, ha previsto, a decorrere dall'1.1.2015, la rimodulazione della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, consentendo agli operatori di scegliere tra tre opzioni. Con il DM 17.10.2014 (pubblicato sulla G.U. 24.10.2014 n. 248) sono state emanate le disposizioni attuative con riferimento ad una delle opzioni previste.</p>																		
5.1	<p>OPZIONI PER LA RIMODUZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE L'operatore può scegliere la modalità di rimodulazione della tariffa incentivante sulla base di una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni (in luogo dei precedenti 20 anni), decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo le seguenti percentuali di riduzione: 																		
	<table border="1" data-bbox="343 730 1383 1025"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 730 842 763">Periodo residuo (anni)</th> <th data-bbox="842 730 1383 763">Percentuale di riduzione dell'incentivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 763 842 797">12</td> <td data-bbox="842 763 1383 797">25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 797 842 831">13</td> <td data-bbox="842 797 1383 831">24%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 831 842 864">14</td> <td data-bbox="842 831 1383 864">22%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 864 842 898">15</td> <td data-bbox="842 864 1383 898">21%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 898 842 931">16</td> <td data-bbox="842 898 1383 931">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 931 842 965">17</td> <td data-bbox="842 931 1383 965">19%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 965 842 999">18</td> <td data-bbox="842 965 1383 999">18%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 999 842 1025">oltre 19</td> <td data-bbox="842 999 1383 1025">17%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura, secondo quanto stabilito dal suddetto DM 17.10.2014; • fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, l'incentivo è ridotto in misura pari: <ul style="list-style-type: none"> – al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW; – al 7%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino a 900 kW; – all'8%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. 	Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo	12	25%	13	24%	14	22%	15	21%	16	20%	17	19%	18	18%	oltre 19	17%
Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo																		
12	25%																		
13	24%																		
14	22%																		
15	21%																		
16	20%																		
17	19%																		
18	18%																		
oltre 19	17%																		
5.2	<p>MODALITÀ APPLICATIVE DELLA SECONDA OPZIONE A decorrere dall'1.1.2015, gli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW che aderiscono alla seconda opzione sopra riportata sono calcolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi; • secondo la procedura indicata nell'allegato 1 al citato DM 17.10.2014. <p>Al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, il Gestore dei servizi energetici spa (GSE) ha pubblicato sul proprio sito Internet (www.gse.it) le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell'incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.</p>																		
5.3	<p>TERMINE PER COMUNICARE L'OPZIONE AL GSE L'opzione prescelta deve essere comunicata dall'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al GSE; • entro il 30.11.2014. 																		
5.4	<p>EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica la terza opzione sopra riportata.</p>																		

NOVEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2014	Consegna modelli 730/2014 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2014 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello 730/2014 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
10.11.2014	Trasmissione telematica modelli 730/2014 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2014 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2014 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2014 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
17.11.2014	Imposta sostitutiva affrancamento "plusvalori latenti"	<p>I contribuenti che possiedono attività finanziarie, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, non incluse in un rapporto di custodia o amministrazione presso un intermediario finanziario, devono versare l'imposta sostitutiva dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui "plusvalori latenti" degli strumenti finanziari posseduti alla data del 30.6.2014, in caso di esercizio dell'opzione per l'affrancamento; • con applicazione della "vecchia" aliquota del 20%.
17.11.2014	Versamento IVA terzo trimestre 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2014; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.11.2014	Versamento IVA terzo trimestre 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2014; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
17.11.2014	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2014; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.11.2014	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.
17.11.2014	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2014.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
17.11.2014	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2013 e in acconto per il 2014; • con applicazione dei previsti interessi.
17.11.2014	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2014.
25.11.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2014; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di ottobre 2014, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
30.11.2014	Trattenuta acconti da 730/2014	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2014, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incipienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2014	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli, finalizzati alla tutela ambientale:</p>

segue		<ul style="list-style-type: none"> • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • tramite raccomandata con avviso di ricevimento. <p>I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle domande (rileva la data di spedizione della raccomandata).</p>
30.11.2014	Agevolazioni impianti fotovoltaici	<p>I soggetti che producono energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di potenza nominale superiore a 200 kW, devono comunicare al Gestore dei servizi energetici spa (GSE) l'opzione relativa alla riduzione della tariffa incentivante, a decorrere dall'1.1.2015.</p> <p>In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, l'incentivo è ridotto in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW; • al 7%, per gli impianti con potenza superiore a 500 kW e fino a 900 kW; • all'8%, per quelli con potenza superiore a 900 kW.
1.12.2014	Versamenti acconti imposte da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2014, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla "cedolare secca" sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i "nuovi contribuenti minimi"; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamenti acconti contributi INPS da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2014, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2013, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2014, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2014, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2013, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamenti acconti imposte da UNICO 2014 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2014, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamenti acconti imposte da UNICO 2014 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IRES;

<p><i>segue</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • della maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo” o in perdita sistematica; • delle addizionali IRES previste nei confronti dei soggetti che operano nei settori degli idrocarburi e dell’energia; • dell’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “<i>pornotax</i>”). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
<p>1.12.2014</p>	<p>Versamenti acconti IRAP</p>	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2014.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
<p>1.12.2014</p>	<p>Versamento rate imposte e contributi</p>	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 7.7.2014 o il 16.7.2014; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.
<p>1.12.2014</p>	<p>Dichiarazione IMU</p>	<p>Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti dall’IMU devono presentare la dichiarazione relativa a tutti gli immobili posseduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli anni 2012 e 2013; • mediante il modello approvato con il DM 26.6.2014; • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. <p>La dichiarazione ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta; • a decorrere dal 2014, anche ai fini della TASI.
<p>1.12.2014</p>	<p>Registrazione contratti di locazione”</p>	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2014 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2014. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F23; • oppure il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.12.2014	Comunicazione operazioni " <i>black list</i> "	<p>I soggetti IVA che nel mese di ottobre 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare la comunicazione relativa al mese di ottobre 2014, appositamente contrassegnata; • devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "<i>black list</i>" italiana dei "paradisi fiscali".</p> <p>Si segnala però che l'art. 21 del DLgs. di semplificazioni fiscali, approvato definitivamente il 30.10.2014, prevede solo più la comunicazione annuale delle operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000,00 euro, a decorrere dalle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data della relativa entrata in vigore. Le comunicazioni in esame potrebbero quindi non essere più dovute.</p>
1.12.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di ottobre 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

Studio dr. Renzo Gorini